Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3307

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2012

Norme per la prevenzione delle patologie congenite o ereditarie

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Uno dei principali limiti che nel nostro Paese contraddistingue il sistema della sanità nel suo complesso riguarda l'applicazione delle disposizioni di legge circa l'attuazione del principio della prevenzione che, infatti, presenta un ruolo decisamente subordinato rispetto a quello dell'accertamento e della terapia delle patologie. A ciò si aggiunga che l'età media della popolazione del nostro Paese, già piuttosto alta, è in continua crescita e che tra qualche decennio quindi la situazione sanitaria pubblica sarà caratterizzata quasi esclusivamente dalla presenza di patologie croniche e di lungodegenze.

Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro generale di rivalorizzazione del principio della prevenzione come unica possibilità di contenimento di tutta una serie di eventi morbosi, infettivi e non, che affliggono la nostra società, in alcuni casi addirittura con la ricomparsa di patologie che sembravano quasi completamente debellate. Molto spesso basterebbe soltanto una corretta educazione sanitaria e la presa di coscienza di rischi e responsabilità per limitare la diffusione di alcune malattie come, ad esempio, quelle congenite o ereditarie.

A tal fine la procreazione responsabile e l'accertamento preventivo dei possibili rischi per il nascituro costituiscono il miglior modo per arginare il diffondersi di molti *handicap* e malattie congenite. Vi sono infatti malattie fra cui, ad esempio, molto diffusa in Sicilia, la cosiddetta anemia mediterranea, che possono passare inosservate, atteso che nel portatore sano spesso non si manifestano mai. Ma l'unione di due portatori sani determina una probabilità del 50 per cento ch i figli nascano malati, con le ben note conseguenze.

Il presente disegno di legge è rivolto, in particolare, a coloro che contraggono matrimonio e che sono, pertanto, potenziali genitori. Il provvedimento li obbliga ad effettuare tutte le analisi mirate ad individuare eventuali malattie trasmissibili al coniuge o alla prole, consentendo una più efficace prevenzione. Chi non fosse eventualmente disposto, per qualunque ragione, a sottoporsi a tali accertamenti, deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale si assume la piena responsabilità, morale e giuridica, anche delle eventuali conseguenze derivanti dal suo rifiuto. Peraltro, a garanzia di riservatezza per il soggetto che non volesse rendere di pubblica conoscenza gli esiti degli esami, il presente disegno di legge ne prevede la custodia riservata presso le aziende sanitarie locali mentre agli atti del comune presso il quale si contrae il matrimonio resta soltanto la attestazione degli avvenuti accertamenti.

Gli esiti vengono, naturalmente, consegnati all'interessato che ne dispone quindi come meglio ritiene, essendo stato in merito opportunamente informato. Il testo prevede, inoltre, l'istituzione di corsi prematrimoniali, da svolgere presso i consultori familiari, durante i quali ai nubendi vengono fornite tutte le conoscenze utili in materia sanitaria, al fine di consentire loro, oltre che una procreazione responsabile, una efficace prevenzione nei confronti di tutte quelle patologie delle quali una semplice conoscenza evita la incontrollata diffusione. Si auspica quindi una sollecita approvazione di questo disegno di legge affinché anche a questo settore, così importante per i risvolti sociali che comporta, venga dato un efficace segnale di rinnovato impegno delle forze politiche a fianco della società civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato, per mezzo delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle strutture ad esse collegate o convenzionate, agevola l'opera di prevenzione contro il diffondersi delle patologie, con particolare riferimento a quelle congenite, ereditarie e non, e interviene al fine di limitare i rischi derivanti dall'insorgere delle medesime patologie sin dalle fasi originarie.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 è fatto obbligo a tutti i cittadini in procinto di contrarre matrimonio di sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari:

a) anamnesi personale e familiare dei soggetti con particolare riguardo alla ricerca di eventuali patologie a trasmissione ereditaria;

b) emoglobinoforesi, ai fini della ricerca della talassemia;

c) ricerca degli agenti responsabili della toxoplasmosi, della rosolia, del citomegalovirus, del *virus* dell'herpes (agenti TORCH);

d) ricerca del *virus* HIV;

e) assetto cromosomico;

f) reazione di Wassermann e collaterali;

g) radiografia del torace.

2. All'atto della richiesta di pubblicazione del matrimonio i competenti uffici comunali consegnano ai nubendi una scheda informativa contenente l'elenco degli accertamenti di cui al comma 1, l'indicazione delle strutture sanitarie presso cui è possibile effettuare i suddetti accertamenti, l'indicazione dei luo-

ghi, delle date e delle modalità di svolgimento dei corsi prematrimoniali di informazione sanitaria di cui all'articolo 3, brevi notizie informative sui rischi connessi ai mancati accertamenti sanitari, brevi indicazioni e consigli su procreazione, gravidanza e rischi connessi, predisposta e distribuita, a cura del Ministero della salute, alle ASL e ai consultori familiari.

3. Gli esiti degli accertamenti di cui al comma 3 sono trascritti in un'apposita cartella clinica che resta agli atti dell'ASL competente. All'interessato è rilasciata, oltre agli esiti analitici, l'attestazione in duplice copia degli avvenuti accertamenti, affinché il medesimo ne consegni una al comune presso il quale viene registrato l'atto di matrimonio, al quale l'attestazione resta allegata.

Art. 3.

1. Presso i consultori familiari sono organizzati, a cura del Ministero della salute, corsi prematrimoniali di informazione sanitaria secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del medesimo Ministero, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. I soggetti che rifiutano di sottoporsi agli accertamenti indicati all'articolo 2, comma 3, sottoscrivono un'apposita dichiarazione di responsabilità, secondo uno schema previsto dal decreto di cui all'articolo 3, che resta allegata all'atto di matrimonio in luogo dell'attestazione di cui all'articolo 2, comma 3.

€ 1,00